



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Prot. n.

### **DECRETO DEL PRESIDENTE N. 81 DI DATA 29 LUGLIO 2024**

**OGGETTO:**

Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9. Autorizzazione al prelievo dell'esemplare di orso KJ1 tramite uccisione (abbattimento).

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Vista la Legge provinciale 11 luglio 2018 n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), come modificata con L.P. n. 9/2023 e con L.P. n. 2/2024, che:
  - a) all'articolo 1, comma 1, attribuisce al Presidente della Provincia il potere di autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione limitatamente alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus* per determinati motivi di rilevante interesse pubblico, tra i quali è ricompreso lo scopo di garantire l'interesse della sanità e della sicurezza pubblica;
  - b) all'articolo 1, comma 1 ter. prevede che “Quando il Presidente autorizza ai sensi del comma 1, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il prelievo di esemplari previsti dal comma 1, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale, può disporre l'abbattimento dell'esemplare. Ai fini del periodo precedente il numero massimo dei capi di cui è consentito l'abbattimento è definito annualmente sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche. In sede di prima applicazione, per il 2024 e il 2025, in base all'analisi demografica condotta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel 2023, a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali, tale numero per la specie *Ursus arctos* è determinato nel massimo di otto esemplari all'anno, di cui non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti.”;
- visto il Piano Interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (PACOBACE, AAVV 2010), come modificato dal Decreto Direttoriale del MATTM Prot. 0015137 PNM del 30/07/2015, che costituisce il protocollo di intervento di riferimento per quanto riguarda le azioni gestionali da intraprendere nel caso di individui pericolosi eventualmente presenti nella popolazione di orsi;
- considerato che il capitolo 3 del Pacobace prevede l'intervento con azioni di controllo su orsi individuati come problematici (dannosi o pericolosi) e che per questo nella Tabella 3.1 del documento è graduata la problematicità (in una scala da 1 a 18) dei possibili comportamenti di un orso. Sempre secondo il Pacobace, *“per definire un orso ‘problematico’ è importante conoscere la storia del soggetto e tener conto dei suoi eventuali precedenti comportamenti anomali; il grado di problematicità aumenta quando ci sia una ripetizione di comportamenti potenzialmente pericolosi e/o dannosi da parte dello stesso individuo.”*;
- visto il Rapporto istruttorio del Servizio Faunistico allegato alla nota di prot. n. 0587624 di data 29 luglio 2024 (di seguito: Rapporto istruttorio), corredato di ulteriori 6 allegati, relativo all'orsa KJ1 e condivisi i contenuti e le conclusioni dello stesso;
- considerato che, secondo quanto riportato nella “scheda interazione uomo orso” redatta dal Corpo forestale trentino, in data 16 luglio 2024, alle ore 6.45, sopra la località Ceniga, comune di Dro, un uomo, che era lungo il sentiero SAT n. 428, è stato aggredito improvvisamente da un orso che gli ha procurato ferite che hanno richiesto l'intervento dei sanitari e il ricovero; in particolare *“nel percorrere il sentiero SAT n. 428 in salita l'escursionista ha avvistato l'orso ad una distanza di m 5. In detto istante si è poi sviluppata l'azione di attacco con una prima colluttazione che ha portato la persona a saltare verso valle in prossimità ed al di sotto della strada forestale Coste dell'Anglone. L'interazione è poi continuata per pochi secondi, con l'escursionista rimasto passivo ai colpi inferti dal plantigrado (si è abbassato a terra coprendo il proprio capo).”*;
- vista l'ordinanza n. 1 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 16 luglio 2024, adottata al fine di assicurare la massima tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, con cui ordinava al Corpo Forestale Trentino di operare il monitoraggio intensivo

dell'area ove si è verificata l'aggressione, nonché di procedere all'abbattimento dell'esemplare responsabile dell'aggressione avvenuta in pari data;

- visti il decreto cautelare del Presidente del TRGA di Trento n. 18 del 2024, con cui è stata disposta la sospensione temporanea della succitata ordinanza n. 1 nella parte in cui dispone l'immediato abbattimento dell'orsa KJ1;

- vista l'ordinanza n. 2 del 19 luglio 2024 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento che, a seguito della individuazione genetica dell'esemplare di orso responsabile dell'aggressione, disponeva la revoca della propria ordinanza n. 1 e, sempre al fine di assicurare la massima tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, ordinava al Corpo Forestale Trentino di operare il monitoraggio intensivo dell'area ove si è verificata l'aggressione, nonché di procedere all'abbattimento dell'esemplare dell'orsa KJ1 responsabile dell'aggressione;

- visti i decreti cautelari del Presidente del TRGA di Trento, n. 20, n. 21 e n. 22 del 2024, con cui è stata disposta, tra l'altro, la sospensione temporanea della succitata ordinanza n. 2 nella parte in cui dispone l'immediato abbattimento dell'orsa KJ1;

- considerato che, per l'evento sopra descritto, classificabile secondo il Rapporto istruttorio al n. 15 della Tabella 3.1 del Pacobace, lo stesso Pacobace suggerisce la rimozione degli esemplari ai fini della sicurezza pubblica;

- valutato che tale quadro, in considerazione a quanto previsto dall'articolo 16 della Direttiva Habitat (applicazione delle condizioni di deroga) nonché dal Pacobace, ha reso necessario l'avvio della procedura volta alla rimozione dell'esemplare, chiedendo ad ISPRA il parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione al prelievo tramite abbattimento dell'orso KJ1, allo scopo di garantire, anche in via precauzionale, l'interesse prioritario della sicurezza pubblica, ai sensi della citata LP n. 9/2018 (si vedano nota del Servizio Faunistico prot. n. 567509 dd 19.07.2024 ad oggetto "*Invio Rapporto tecnico e richiesta di parere per l'abbattimento dell'esemplare di orso KJI*" ai sensi della L.P. n. 9/18 e s.m., integrata con nota n. 573333 di data 23.07.2024 ad oggetto "*Richiesta di parere per l'abbattimento dell'esemplare di orso KJI ai sensi della L.P. n. 9/18 e s.m. Invio di ulteriore documentazione*", con nota n. 0578771 di data 24.07.2024 ad oggetto: "*Invio verbali eventi che riguardano l'orsa KJI.*" e con nota n. 0582123 di data 25.07.2024 ad oggetto: "*Scheda interazione uomo orso e esito genetica KJI.*");

- visto il parere di ISPRA prot. PAT n. 0585068 del 26.07.2024 ad oggetto: "*Rimozione tramite abbattimento dell'orso KJI. Richiesta parere ai sensi delle Leggi Provinciali di Trento n. 9/2018 e n. 9/2023.*";

- vista l'ordinanza n. 3 del 29 luglio 2024 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento che conferma la revoca della propria ordinanza contingibile e urgente n. 1 di data 16 luglio 2024 e dispone la revoca anche della propria ordinanza n. 2 di data 19 luglio 2024,

- considerato che, in questa fase, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica è garantita con l'odierno provvedimento, quale espressione del potere tipico attribuito al Presidente della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 del 2018;

- considerato che nel proprio parere, prot. PAT n. 0585068 del 26.07.2024, ISPRA, sulla base della completa documentazione istruttoria fornita dal Servizio Faunistico:

- inquadra la storia dell'esemplare di orsa femmina KJ1 e gli episodi di interazione che l'hanno contraddistinta. In particolare riporta che: "*L'orso in oggetto è una femmina adulta di 22 anni, per la quale sono stati accertati 9 parti, con la cadenza di uno ogni 2-3 anni.*"... "*KJI è risultata responsabile nella sua vita di diversi danni (n=68), e ad essa sono state attribuite, tramite analisi genetiche di campioni biologici raccolti in occasione e sul luogo degli*

eventi, alcune interazioni con l'uomo (n=7), tutte avvenute nei mesi estivi. I primi tre eventi risultano documentati tramite i rapporti delle analisi genetiche e le informazioni archiviate all'epoca all'interno di un archivio digitale istituito da codesta Provincia, relativo a questo tipo di eventi, tutte informazioni che sono state sintetizzate nella relazione inviata da codesta Amministrazione ad ISPRA. Per gli ultimi quattro eventi, oltre a quanto disponibile per i primi, sono presenti delle schede cartacee, relative a questo tipo di accadimenti, istituite più recentemente negli anni da parte di codesta Provincia:

- 1. 19 giugno 2017 (senza cuccioli): interazione uomo-orso, non si può escludere che i cuccioli fossero nati e che fossero deceduti in seguito; un agricoltore sorprende KJI ad alimentarsi su un ciliegio di sua proprietà e scende dalla macchina per spaventarla; l'orsa soffia e poi scappa (dettagli dell'interazione forniti per le vie brevi, il comportamento sembra indicare una normale paura dell'uomo).
- 2. 6 giugno 2018 (con cuccioli): orso rincorre una persona (categoria 16 del PACOBACE).
- 3. 23 agosto 2022 (con cuccioli): incontro uomo-orso lungo una pista ciclabile; KJI non si allontana all'avvicinarsi delle persone, manifestando piuttosto un atteggiamento minaccioso (comportamento indice di poco timore dell'uomo).
- 4. 11 giugno 2023, primo evento (senza cuccioli): l'orsa tenta di entrare in una legnaia situata nel giardino di una casa regolarmente abitata. Le persone hanno sentito la sua presenza, sono quindi uscite dalla casa e hanno tentato di spaventarla tirando oggetti e urlando (distanza minima 10 m). L'orsa è apparsa indifferente ed è rimasta ferma seduta a guardare le persone per alcuni minuti prima di allontanarsi con calma; non è da escludere che fossero presenti i giovani nati l'anno prima (comportamento indice di poco timore dell'uomo; (evento molto vicino alla categoria 17 del PACOBACE, in quanto legnaia prossima ad una casa regolarmente abitata).
- 5. 13 luglio 2023, secondo evento (senza cuccioli): incontro uomo-orso (distanza minima 15 m); KJI inizialmente soffia e fa un passo verso l'uomo che ha indietreggiato battendo le mani; l'orsa si è quindi fermata ad osservarlo per alcuni minuti per poi allontanarsi lentamente (comportamento indice di poco timore dell'uomo, l'atteggiamento aggressivo potrebbe ricondursi alla sorpresa; non pienamente ascrivibile a categoria 11 del PACOBACE).
- 6. 12 luglio 2024 – campione biologico per le analisi genetiche raccolto il giorno seguente (con 3 cuccioli, la cui presenza è stata confermata dal ritrovamento, presso il sito di un danno, di fatte di dimensioni compatibili con dei piccoli e successive analisi genetiche): orso segue con movimenti tranquilli per un tratto una persona incontrata lungo un sentiero nonostante questa urla e agiti le mani (categoria 16 del PACOBACE).
- 7. 17 luglio 2024 (con 3 cuccioli) (n.d.r. rectius: 16 luglio 2024): incontro uomo-orso con aggressione e ferimento; successivamente all'attacco la persona ha attuato un comportamento passivo buttandosi a terra e coprendosi il capo, a seguito del quale l'orsa ha interrotto l'attacco e si è allontanata (categoria 15 del PACOBACE).”

- sostiene che *“Alla luce di quanto sopra riportato, considerati i comportamenti esibiti in passato dall’orsa KJI, questo Istituto ritiene possibile ipotizzare che l’individuo abbia una paura dell’uomo contenuta (5 eventi, da 2 a 6). L’ultimo evento appare invece una chiara manifestazione di aggressività, probabilmente legata alla presenza dei cuccioli. L’associazione degli eventi da 2 a 6, in particolare degli eventi 2 e 6 di categoria 16, con l’ultimo evento (7) di categoria 15, pone chiaramente l’orsa KJI ai più alti livelli di pericolosità, per la sua storia, come anche chiarito dal Rapporto ISPRA-MUSE (2021) che ritiene ad “alto rischio” individui con un passato simile. Per gli orsi ritenuti ad “alto rischio” il rapporto ISPRA-MUSE (2021) suggerisce l’immediata rimozione.”*;
- con riferimento all’applicazione di misure alternative, ritiene che: *“Tenuto conto di quanto sopra descritto, l’orsa KJI non può ritenersi un orso condizionato e confidente; pertanto, è da escludersi la realizzazione di azioni di dissuasione in quanto questi interventi hanno generalmente lo scopo di attuare un condizionamento negativo sul plantigrado per dissuaderlo dall’utilizzo da risorse alimentari di origine antropica o dalla frequentazione di aree antropizzate. Si ritiene, pertanto, che, dato il livello di pericolosità attribuibile all’orsa KJI, per eliminare tale pericolo non esistano altre soluzioni possibili oltre la rimozione dell’esemplare dall’ambiente, che andrebbe attuata in tempi più rapidi possibile.”*;
- con riferimento al mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione favorevole riferisce che: *“Inoltre, una più recente analisi (ISPRA 2023), ha evidenziato che al fine di non incidere in maniera negativa sulla traiettoria della popolazione (i.e., tale da determinare un’inversione della tendenza), è possibile contemplare la rimozione di un numero massimo di 2 femmine riproduttive all’anno, nell’ambito di un prelievo complessivo di massimo 8 capi (e.g. in totale, 4 subadulti equamente distribuiti tra maschi e femmine, 2 maschi adulti e 2 femmine riproduttive). Nel 2023 sono deceduti gli orsi M62 (morte naturale), F36 (autopsia in corso), due individui di cui ancora non è nota l’identità e l’esito dell’autopsia ed infine è stata posta in cattività l’orsa riproduttiva JJ4. Nel 2024 è stato rimosso tramite abbattimento solo un individuo maschio giovane, M90, pertanto l’eventuale rimozione di KJI rientra nel numero di prelievi di individui indicati come accettabili dal rapporto sopra richiamato. Inoltre, pur ricordando che la valutazione del massimo prelievo di orsi è stata stimata su base probabilistica, con calcoli non conservativi, e che la rimozione di 8 orsi non esclude rischi anche a breve termine per la persistenza della popolazione, nel caso specifico, vista l’età di KJI, il contributo potenziale dell’individuo alla demografia della popolazione nel medio lungo periodo appare limitato e in sintesi la sua rimozione non appare comportare effetti significativi sulla conservazione della popolazione di orsi delle Alpi centrali.”*;
- sempre con riferimento al mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione favorevole, evidenzia quindi che: *“ l’azione prevista dalla Provincia Autonoma di Trento è coerente con le indicazioni contenute nel Pacobace, che per comportamenti quali quelli mostrati da KJI suggerisce azioni più energiche, ossia la cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio, la cattura per captivazione permanente o l’abbattimento.”* e rimarca a tale riguardo che: *“il Pacobace indica la*

*necessità di individuare l'opzione gestionale più opportuna sulla base della pericolosità attribuibile all'individuo, sia tenendo conto dei comportamenti da questo esibiti, sia della sua storia, ossia il reiteramento di comportamenti pericolosi. L'azione prevista dalla Provincia Autonoma di Trento non risulta inoltre confliggere con le condizioni richieste dalla normativa comunitaria relative alle misure alternative ed al mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente.”;*

- con riferimento alla cattura di KJ1 al fine dell'identificazione genetica operata dal personale del Corpo forestale della provincia autonoma di Trento nella notte tra il 22 e il 23 luglio 2024, ribadisce che: *“preso atto della nota di codesta Provincia prot. 0584232 con cui si comunica l'avvenuta cattura dell'orsa KJ1 in data 23 luglio u.s., dell'apposizione di un radio-collare e successivo rilascio, e dell'identificazione genetica dell'esemplare, si ritiene che questo intervento potrà risultare senz'altro utile ai fini della localizzazione dell'orsa KJ1 e della più rapida rilevazione di comportamenti pericolosi a questa attribuibili, pur ribadendo che il radiomarcaggio non può permettere di prevenire eventuali ulteriori interazioni tra orsa e uomo.”;*
- con riferimento ai piccoli della femmina KJ1, *“ritiene opportuno raccomandare che ... si seguano le linee guida per la gestione di cuccioli di orso privi della madre, che fu definito nel 2014 a seguito della morte della femmina Daniza, da codesta Provincia in collaborazione con questo Istituto. In particolare, si raccomanda che si operi al fine di mantenere i cuccioli in natura assicurando un attento monitoraggio degli esemplari al fine della loro tutela, in quanto la captivazione anche solo per un breve periodo li esporrebbe ad elevato rischio di acquisire confidenza verso l'uomo destinandoli alla definitiva rimozione dalla natura.”;*
- considerato che, come riportato nel Rapporto istruttorio del Servizio Faunistico, *“Con tale parere Ispra, dopo un inquadramento dei fatti sotto i profili normativo e pianificatorio, si esprime positivamente e senza riserve circa l'opportunità di procedere alla rimozione dell'orso “in tempi più rapidi possibile” evidenziando che:*
  - *l'associazione degli eventi pregressi pone l'orsa KJ1 “ai più alti livelli di pericolosità”;*
  - *il Rapporto ISPRA-MUSE del 2021 “Orsi problematici in provincia di Trento. Conflitti con le attività umane, rischi per la sicurezza pubblica e criticità gestionali. Analisi della situazione attuale e previsioni per il futuro” definisce tale orso “ad alto rischio” categoria per la quale il Rapporto stesso suggerisce “l'immediata rimozione”;*
  - *sono da escludersi azioni di dissuasione in quanto le stesse hanno lo scopo di attuare un condizionamento negativo su plantigradi che hanno comportamenti diversi da quelli in questione ;*
  - *per eliminare la pericolosità che ne deriva “non esistono altre soluzioni possibili oltre alla rimozione dell'esemplare dall'ambiente, che andrebbe attuata in tempi più rapidi possibile”;*
  - *la rimozione di tale orso “non appare comportare effetti significativi sulla conservazione della popolazione di orsi delle Alpi centrali”;*
  - *l'azione prevista dalla PAT (l'abbattimento, come esplicitato nella richiesta di parere) “è coerente con le indicazioni contenute nel Pacobace”;*
  - *va individuata “l'opzione gestionale più opportuna sulla base della pericolosità attribuibile all'individuo”;*

- *l'azione prevista dalla PAT "non risulta inoltre confliggere con le condizioni richieste dalla normativa comunitaria relative alle misure alternative ed al mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente".*
- *evidenziato che il Pacobace, al capitolo 3.4.2. Definizione delle procedure, ricorda che "Le procedure predisposte per intervenire su orsi problematici o in situazioni critiche debbono consentire interventi tempestivi ed efficaci. Nell'imprevedibilità e varietà delle possibili situazioni che si possono verificare, il Soggetto decisore deve potersi muovere con adeguata autonomia per la realizzazione d'interventi il più possibile preconfigurati e codificati" e come "sia importante evitare che, a causa di ritardi decisionali connessi ad aspetti burocratici e/o organizzativi, gli stati di crisi degenerino in situazioni che possono rivelarsi pericolose per la sicurezza e l'incolumità pubblica";*
- *considerato che, per la fattispecie n. 15 della Tab 3.1 ("orso attacca (con contatto fisico) per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocato in altro modo"), il Pacobace non prevede azioni di dissuasione, dal momento che è tecnicamente impossibile realizzare tali azioni nei frangenti in cui i fatti si verificano;*
- *ricordato e condiviso quanto riportato nel Rapporto istruttorio del Servizio Faunistico secondo il quale il monitoraggio intensivo attraverso il radiocollare costituisce "mezzo non idoneo a garantire la sicurezza pubblica, come è stato più volte evidenziato in passato". In particolare, come è spiegato nella nota tecnica allegata al Rapporto istruttorio che illustra il funzionamento dei radiocollari e le modalità di registrazione dei dati, il monitoraggio intensivo con la radiocollarizzazione, secondo quanto riportato nel Rapporto istruttorio, "non può dare alcuna garanzia sulla prevenzione di ulteriori possibili attacchi all'uomo, non consentendo di fatto di predire o modificare in alcun modo il comportamento dell'animale e non consentendo di seguire l'animale in tempo reale. Ciò anche nel caso in cui, come il presente, a seguito della radiocollarizzazione dell'esemplare KJI, operata in data 23 luglio 2024 al fine di identificarla geneticamente, il monitoraggio avvenga rilevando la posizione con intervalli di tempo ridotti il più possibile. La trasmissione delle localizzazioni avviene sempre e necessariamente in tempo leggermente differito e la trasmissione delle stesse non può essere mai garantita, per ragioni diverse, in primis il fatto che in ambiente montano la copertura telefonica non è mai garantita in modo uniforme. Nei casi più estremi l'animale può rimanere intere giornate non localizzabile, in ambiti montani privi di copertura telefonica.";*
- *considerato e condiviso quanto riportato nel Rapporto istruttorio del Servizio Faunistico, per il quale: "Il monitoraggio radiotelemetrico conseguente alla cattura (dal 23 luglio u.s.) non fa che confermare l'assidua frequentazione da parte dell'orsa di zone con densità antropica elevata, fitta rete di strade comunali e forestali, sentieri, percorsi per escursionisti e mountain bike, ecc. In particolare le prime evidenze radiotelemetriche evidenziano la prossimità (fino a poche centinaia di metri) di molti dei luoghi di stazionamento dell'orsa da paesi quali Tenno, Padaro e Ville del Monte o frazioni quali Calvola. La distanza invece da sentieri situati nella stessa zona è spesso nell'ordine delle poche decine di metri. Ma è in generale l'areale tutto in cui KJI si muove, stimato per difetto (in quanto sulla sola base degli indici genetici) in oltre 11.000 ettari, che è caratterizzato da una fitta rete di sentieri e strade forestali, che si sviluppano per oltre 250 chilometri complessivi con circa 100 accessi pedonali possibili. L'home range dell'orsa KJI interessa quanto meno il territorio comunale di ben 14 Comuni e cioè i Comuni di Arco, Bocenago, Comano Terme, Dimaro-Folgarida, Dro, Massimeno, Pinzolo, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Tenno, Tione, Tre Ville, Trento, Vallelaghi, e solo negli ultimi giorni, cioè a far data dal radiocollaraggio del 23 luglio u.s., essa si è spostata tra i Comuni di Tenno ed Arco. E tale prossimità si conferma ora, nel momento di maggiore afflusso turistico di tutto l'anno.*

*E' chiaro che la ripetitività dei comportamenti problematici sopra esposti in un tale contesto, unitamente all'intensificazione del grado di confidenza (fino all'attacco diretto) e dunque di rischio, dimostrano la concretezza del pericolo. In ogni momento è possibile che si verifichi un nuovo incidente.*". Si aggiunge inoltre: *"Anche l'interdizione dell'area dove si muove l'orsa non è tecnicamente realizzabile: tale area si estende su oltre 11.000 ettari di territorio anche agricolo, periurbano ed urbano, nel quale risiedono migliaia di persone, caratterizzato da oltre 250 km di sentieri SAT e strade forestali, con circa 100 accessi pedonali e numerosi altri veicolari (strade comunali e provinciali).*";

- considerato quindi che l'home range dell'orsa KJ1 interessa quanto meno il territorio comunale di ben 14 Comuni e cioè i Comuni di Arco, Bocenago, Comano Terme, Dimaro-Folgarida, Dro, Massimeno, Pinzolo, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Tenno, Tione, Tre Ville, Trento, Vallelaghi e che solo negli ultimi giorni, cioè a far data dal radiocollaraggio, essa si è spostata velocemente sul territorio di due Comuni (Tenno e Arco, con le relative frazioni) ad alta densità abitativa e ove le presenze turistiche sono elevatissime e distribuite sull'intero ambito comunale;

- considerato pertanto che il possibile, concreto, attuale e latente rischio rappresentato dal permanere di KJ1 in natura appare evitabile solo con la sua rapida ed urgente rimozione dall'ambiente naturale. Al riguardo vale quanto ricordato nel Rapporto istruttorio secondo il quale *"L'assenza di alternative valide alla rimozione dall'area di ripartizione naturale dell'esemplare in questione è principalmente legata al fatto che il rischio che l'orsa ripeta attacchi in una zona a così alta frequentazione turistica e locale è concreto, latente e destinato a perdurare fino a quando l'orsa rimarrà in libertà, come dimostrato anche dai fatti pregressi accaduti in Trentino (orse KJ2 e JJ4 che hanno ripetuto i loro primi attacchi all'uomo).*";

- considerato lo stato di conservazione dell'orso bruno in Trentino, costantemente monitorato geneticamente da oltre 20 anni e documentato con i Rapporti annuali dell'amministrazione provinciale, dai quali fra l'altro si può evincere che la condizione della popolazione trentina risulta in continuo miglioramento, sebbene alcuni (pochi) casi problematici come quello in parola abbiano richiesto interventi energetici. L'ultimo rapporto ("Rapporto Grandi carnivori 2023") è stato inviato ad ISPRA (e al Ministero competente) con nota prot n. 450306 del 11 giugno 2024 anche quale "aggiornamento annuale e rendicontazione sintetica riguardo le specie di interesse comunitario". Il rapporto contiene anche le informazioni per verificare gli effetti cumulativi derivanti dalle rimozioni di orsi problematici già effettuate, dal momento che di fatto la popolazione ursina alpina presente sul territorio nazionale si trova quasi interamente in Trentino;

- vista a questo riguardo anche la relazione che ISPRA ha predisposto su incarico del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza ecologica (ISPRA 2023 – *La popolazione di orsi del Trentino: analisi demografica a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali. Rapporto tecnico.*) la quale evidenzia (a pag. 18) che *"... al fine di non incidere in maniera negativa sulla traiettoria della popolazione, è possibile ipotizzare la rimozione di un numero massimo di 2 femmine riproduttive all'anno, nell'ambito di un prelievo complessivo di massimo 8 capi all'anno..."*, relazione per altro ripresa, come già riportato, dalla stessa Ispra nel proprio parere di data 26 luglio 2024, sopra citato, che appunto conclude affermando che *"pertanto l'eventuale rimozione di KJ1 rientra nel numero di prelievi di individui indicati come accettabili dal rapporto sopra richiamato"*;

- ritenuto che tutte le considerazioni sopra illustrate rispondano alle condizioni di deroga previste dall'articolo 16 della direttiva Habitat, in quanto sono constatate:

1. la motivazione della deroga: la sicurezza pubblica, espressamente prevista dall'art. 16, comma 1, lett. c della Direttiva Habitat;
2. l'inapplicabilità di altre soluzioni valide: l'assenza di alternative valide alla rimozione dell'orsa KJ1 dall'area di ripartizione naturale è motivata sopra; ciò vale a maggior

ragione in base al principio di precauzione applicato a difesa del bene primario costituito dalla sicurezza pubblica;

3. la compatibilità della rimozione con il mantenimento della popolazione di orso in oggetto in uno stato di conservazione soddisfacente;

- considerato che la rimozione dall'ambiente naturale di un esemplare che ha esibito la fattispecie comportamentale n. 15 della tab. 3.1 può essere effettuata nei modi previsti da Pacobace (Cap. 3.4), vale a dire mediante abbattimento oppure cattura per captivazione permanente o con rilascio a scopo di spostamento e/o radiomarcaggio;

- considerato che la L.P. n. 9/2018, articolo 1, comma 1 ter prevede, come sopra riportato, che quando il Presidente autorizza il prelievo di esemplari di orso, o di lupo, quale misura di sottrazione permanente all'ambiente naturale per le fattispecie quali quelle in parola, può disporre l'abbattimento dell'esemplare, nel rispetto di tutte le condizioni esposte dall'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e che *"...il numero massimo dei capi di cui è consentito l'abbattimento è definito annualmente sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche. In sede di prima applicazione, per il 2024 e il 2025, in base all'analisi demografica condotta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel 2023, a supporto della valutazione delle possibili opzioni gestionali, tale numero per la specie Ursus arctos è determinato nel massimo di otto esemplari all'anno, di cui non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti."*;

- considerato altresì, sotto un profilo strettamente precauzionale per l'incolumità pubblica e al netto del dato testuale della legge provinciale n. 9 del 2018, che l'abbattimento rappresenta la procedura di rimozione dell'esemplare KJ1 che garantisce la maggior tempestività possibile e conseguentemente persegue massimamente l'interesse connesso alla sicurezza pubblica, alla luce di quanto riportato nel succitato Rapporto istruttorio del Servizio Faunistico in relazione alla maggior celerità che caratterizza le procedure di abbattimento rispetto a quelle di cattura (con trappola tubo, in free-ranging o con lacci) e poi captivazione permanente in idoneo sito. In particolare il rapporto istruttorio riporta che: *"Considerazioni a sè merita il fatto che anche l'eventuale cattura per captivazione permanente, pur essendo nella sostanza parificabile all'abbattimento perché determina la rimozione per sempre di quell'animale dal territorio, non è in alcun modo idonea a raggiungere l'obiettivo che è quello di ridurre il più possibile e dunque al minor tempo possibile, l'eventualità che si verificano ulteriori attacchi all'uomo. Va infatti ricordato a tal proposito che la cattura richiede mediamente tempi assai più lunghi rispetto all'abbattimento. Sulla cattura con trappola tubo incombe infatti un'alea ben maggiore che sull'abbattimento, dal momento che il gestore è costretto ad attendere passivamente che l'orso 1. scopra il sito di cattura 2. decida di entrare nella trappola 3. che il meccanismo di cattura funzioni poi perfettamente. Nell'abbattimento l'approccio è opposto, si agisce attivamente nella ricerca dell'esemplare del quale, in virtù del radiocollare, è possibile conoscere con una certa regolarità le posizioni (salvo i noti forti limiti tecnici, un esempio su tutti: mancata copertura telefonica in certe aree, e dunque radiocollare inutile da questo punto di vista). Questa ricerca attiva volta all'abbattimento può essere effettuata ogni giorno, in particolare in ogni mattina ed ogni sera, con buone possibilità di raggiungere l'obiettivo nell'arco di alcuni giorni (nelle catture si parla, di solito, di settimane o mesi o addirittura di un'intera stagione senza riuscire, si veda il caso di KJ2 per la quale i tentativi di cattura si protrassero inutilmente per circa 7 mesi). L'incognita cattura si accentua assai se si tratta poi di una ricattura, come sarebbe per KJ1: un'orsa che per la prima volta nella sua vita ha vissuto il trauma della cattura nella trappola tubo (costrizione in un ambito ristrettissimo, arrivo dell'uomo fino quasi al contatto, sedazione, risveglio, rilascio, ricerca dei piccoli ecc.) ben difficilmente tornerà in breve tempo a visitare la trappola che tale trauma ha provocato (di nuovo, vedasi il caso KJ2, per*

*la seconda cattura della quale un'intera stagione non è stata sufficiente, con conseguenze drammatiche, vale a dire il secondo attacco l'anno successivo). Anche le altre tecniche di cattura richiedono tempi mediamente maggiori che non per l'abbattimento e presentano le medesime difficoltà di attuazione. In particolare la cattura con telenarcosi (sparo dell'anestetico all'orso allo stato libero) richiede di trovare ed avvicinare l'animale a distanze molto ridotte (non più di 15 m ca) oltre le quali il fucile lanciasiringhe non garantisce la precisione di tiro e la pressione di inoculo. Avvicinare un orso a tale distanza non è assolutamente facile, dunque potrebbe richiedere molto tempo e comporta rischi per gli operatori e per l'orso. La cattura con lacci su sito di attrazione richiede pure che 1. l'orso target individui il sito nel vasto ambiente nel quale un plantigrado si muove, 2. sia attratto dall'esca in modo sufficiente e 3. la approcci facendo scattare il meccanismo. Anche in questo caso inoltre vi sono dei rischi per gli operatori.”;*

- considerato quanto nel Rapporto istruttorio per cui: *“In considerazione di quanto sopra esposto la rimozione dell'esemplare resosi responsabile dell'aggressione deve avvenire nel più breve tempo possibile. I dati empirici dimostrano come la rimozione tramite abbattimento costituisca la modalità più idonea a tutelare l'incolumità pubblica in tempi più brevi possibile, perché richiede una procedura preparatoria più rapida e consente la tempestività della rimozione, riducendo il rischio di una nuova aggressione. L'orsa KJ1, che ha già attaccato e ferito una persona, si muove in un ambiente altamente antropizzato, meta turistica tra le più famose non solo in Italia ma in Europa (l'Alto Garda). Le mappe contenute del Rapporto tecnico danno contezza della presenza di infrastrutture antropiche, abitazioni, strade, sentieri, palestre di roccia, percorsi per mountain bike e bici da strada, percorsi per voli con tuta alare ecc. In base all'esperienza il rischio che una femmina matura accompagnata da piccoli ripeta il suo primo attacco con conseguenze potenzialmente mortali è sempre concreto e latente (i casi KJ2 e JJ4 lo attestano drammaticamente), a maggior ragione in un'area così caratterizzata. Non è nemmeno ipotizzabile che per provare la concretezza di tale rischio si debba aspettare un ulteriore drammatico accadimento.”;*

- ribadito quanto già sopra riportato dei contenuti del Rapporto istruttorio e cioè il fatto che, anche dopo l'aggressione del 16 luglio 2024, *“Il monitoraggio radiotelemetrico conseguente alla cattura (dal 23 luglio u.s.) non fa che confermare l'assidua frequentazione da parte dell'orsa di zone con densità antropica elevata, fitta rete di strade comunali e forestali, sentieri, percorsi per escursionisti e mountain bike, ecc. In particolare le prime evidenze radiotelemetriche evidenziano la prossimità (fino a poche centinaia di metri) di molti dei luoghi di stazionamento dell'orsa da paesi quali Tenno, Padaro e Ville del Monte o frazioni quali Calvola.”*, dimostrandosi in modo palese che la pericolosità conseguente alla permanenza dell'orsa nell'ambito di ripartizione naturale rimane concreta ed attuale;

- preso atto e condiviso pertanto quanto riportato nel Rapporto istruttorio e ritenuto che alla luce di tutti gli elementi sopra esposti non vi siano altre soluzioni valide e che la rimozione mediante abbattimento costituisca il mezzo necessario per addivenire all'interesse primario della tutela della sicurezza pubblica;

- ritenuto quindi di rimuovere l'orsa KJ1 dall'ambiente naturale e di procedere in tal senso con la modalità dell'uccisione (abbattimento) in applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 1 ter della LP n. 9/2018, nell'interesse dell'incolumità e della sicurezza pubblica e considerato che l'uccisione costituisce la modalità di prelievo che meglio può garantire tempi celeri di intervento a fronte anche dell'indicazione di ISPRA che *“pone chiaramente l'orsa KJ1 ai più alti livelli di pericolosità, per la sua storia,”* ritenendola orsa ad *“alto rischio”*, tipologia d'orso per la quale il Pacobace suggerisce *“l'immediata rimozione”*, concludendo nel senso di ritenere *“che, dato il livello di pericolosità attribuibile all'orsa KJ1, per eliminare tale pericolo non esistano altre soluzioni possibili oltre la rimozione dell'esemplare dall'ambiente, che andrebbe attuata in tempi più rapidi possibile.”;*

- considerato che, alla luce della normativa vigente sopra citata e degli accertamenti e delle valutazioni di natura tecnico/istruttori emersi sia nel succitato Rapporto istruttorio del Servizio Faunistico sia nel succitato parere di ISPRA, nel bilanciamento dell'interesse alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica con quello relativo alla vita dell'animale (ancorché eventualmente tradotto in stato di captivazione permanente), si ritiene che la misura dell'abbattimento immediato di cui sopra sia doverosa e necessaria, al fine di evitare che quest'ultimo reiteri nuovi attacchi ai danni di altre persone;
- considerato che la misura dell'abbattimento immediato risponde ad una logica di doverosa precauzione, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità nella sua triplice dimensione di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto. Infatti, detta misura di abbattimento è:
  - idonea, dato che consente il raggiungimento del fine, costituito dall'interesse prioritario della sicurezza e dell'incolumità pubblica;
  - necessaria, in quanto, come dimostrato dagli esiti tecnico/istruttori, non è disponibile in via alternativa alcun'altra misura egualmente efficace e tempestiva, che possa incidere meno negativamente nella sfera dell'animale selvatico (compresa, si ribadisce, la rimozione per captivazione permanente, in quanto la presupposta operazione di cattura, a differenza dell'abbattimento immediato, rischia di far perdere un notevole lasso di tempo e permettere, con tutta probabilità, eventuali nuovi attacchi nei confronti di altre persone, nonché la messa in pericolo degli operatori addetti alla medesima cattura);
  - proporzionata in senso stretto, in quanto, se la misura dell'abbattimento è indiscutibilmente massimamente lesiva della sfera soggettiva dell'animale, d'altro canto l'altissimo e concreto pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica connota quale effettivamente proporzionata la succitata misura. Tutto ciò, dato atto che la vita e l'incolumità dell'uomo, poste di fronte ad un serio e concreto pericolo, costituiscono valore primario a base e fondamento dell'ordinamento giuridico e sociale e, in quanto tali, assiologicamente superiori rispetto alla vita di un animale. La vita di un animale pericoloso, nelle circostanze date, non può che ricoprire una valenza recessiva rispetto, non tanto e non solo alla vita e all'incolumità dell'uomo, quanto piuttosto al solo pericolo latente e concreto che detto animale possa reiterare attacchi nei confronti dell'uomo stesso;
- ritenuto pertanto di incaricare, ai sensi dell'articolo 1 bis della L.P. 9/2018, il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento dell'abbattimento dell'esemplare di orso denominato KJ1;
- ricordata la prioritaria esigenza di assicurare la sicurezza e l'incolumità di tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di rimozione del suddetto esemplare di orso;

### **AUTORIZZA**

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 1 della l.p. n. 9 del 2018, il prelievo dell'esemplare di Orso bruno (*Ursus arctos*) KJ1 tramite uccisione (abbattimento), quale misura di sottrazione permanente dall'ambiente naturale;

### **DISPONE**

che l'esemplare sia immediatamente ucciso (abbattuto);

che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla sua pubblicazione sull'albo telematico della Provincia autonoma di Trento;

### **INCARICA**

il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento di procedere all'uccisione (abbattimento) dell'orso KJ1, procedendo immediatamente a seguito dell'efficacia del presente atto.

Il presente decreto sarà inviato:

- al Comandante del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
- ad ISPRA;
- al Commissariato del Governo della Provincia di Trento;
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- alla Comunità Alto Garda e Ledro, alla Comunità della Valle dei Laghi e alla Comunità delle Giudicarie;
- ai Sindaci dei Comuni interessati dall'home range dell'orsa KJ1 e cioè ai Comuni di Arco, Bocenago, Comano Terme, Dimaro-Folgarida, Dro, Massimeno, Pinzolo, San Lorenzo Dorsino, Stenico, Tenno, Tione, Tre Ville, Trento, Vallelaghi.

Si rappresenta che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della LP 30 novembre 1992, n. 23, contro il presente decreto sono ammessi ricorso giurisdizionale al TRGA, entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti